



COMUNE DI GIOVO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 26 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025. .

L'anno Duemilaventiquattro, addì Trenta, del mese di Dicembre, alle ore 18:34, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale, così costituito:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenti |
|----------------------|-------------|----------|
| STONFER VITTORIO | Sindaco | SI |
| BRUGNARA FRANCESCA | Consigliere | NO |
| BRUGNARA MATTEO | Consigliere | SI |
| BRUGNARA STEFANO | Consigliere | SI |
| CALLEGARI STEFANO | Consigliere | NO |
| DALL'AGNOL MARIA PIA | Consigliere | SI |
| DAMAGGIO ANGELA | Consigliere | NO |
| DALVIT RICCARDO | Consigliere | SI |
| MICHELON DAVIDE | Consigliere | SI |
| MOSER MICHAEL | Consigliere | SI |
| NARDON GIANLUCA | Consigliere | SI |
| PELLEGRINI LORENZO | Vicesindaco | SI |
| SARTORI ALESSIO | Consigliere | SI |
| STONFER MAURO | Consigliere | SI |
| TARGA SONIA | Consigliere | SI |

Assiste il Segretario comunale Luca Menapace.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Vittorio Stonfer, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Ufficio TRIBUTI

Estensore:

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rende noto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 comma 5 della L.R. 1/1993 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria deliberazione n. 4 di data 11.04.2023, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.I.S., e successivamente aggiornato con propria deliberazione n. 2 dd. 05.03.2024;

Preso atto che con l’I.M.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui I.M.U.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, nel quale, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali hanno confermato le aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, fabbricati a tipo produttivo).

Visto che, contestualmente è stato assunto l’impegno per i Comuni di non incrementare le aliquote base con riferimento alle attività produttive e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni così introdotte.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2025 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
|---|----------|
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,35% |
| Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,00% |
| Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00% |
| Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895% |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 | 0,55% |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= | 0,55% |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= | 0,55% |
| Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” | 0,00% |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale. | 0,00% |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 | 0,79% |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= | 0,79% |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= | 0,79% |
| Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00= | 0,00% |
| Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= | 0,10% |
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% |

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 e successive modifiche.

Preso atto che dal periodo d’imposta 2016 per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall’imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari ad € 323,69, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta e valutato opportuno arrotondare tale importo a 324,00 Euro, ai fini di conseguire una maggiore semplicità gestionale e di approccio per il contribuente.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili individuati con deliberazione n. 49 della Giunta Comunale di data 29 giugno 2015, confermati con la deliberazione della Giunta comunale n. 118 dd. 16 novembre 2022, la quale determina anche i valori per la categoria catastale F2.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 420.000,00;

Visto il citato regolamento IM.I.S., che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare la possibilità di prevedere un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado e ritenuto di riservare a tali fattispecie un'aliquota agevolata dello 0,64%, in continuità con quanto previsto negli anni precedenti, dando atto che tale agevolazione comporta un minor gettito di circa € 10.766,00 rispetto ai circa 36.330,00 Euro ottenibili applicando a tali abitazioni l'aliquota standard;

Ricordato che il Regolamento IM.I.S., con riferimento alle fattispecie impositive, in aggiunta alle situazioni in cui l'assimilazione è obbligatoria, in via facoltativa, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ne utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di provenienza. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

Ritenuto inoltre opportuno fissare l'aliquota ordinaria allo 0,90%, in continuità con quanto previsto nell'anno precedente;

Richiamato il comma 1 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, il quale dispone che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli art. 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della citata deliberazione, si applica l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che proroga automaticamente le aliquote vigenti;

Precisato che il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n.14, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla L.P. 15 novembre 1993, n. 36, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le delibere adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e recepito nell'art. 8, comma 3 del Regolamento, riguardante la facoltà di prevedere in sede di deliberazione delle aliquote l'unico versamento annuale con scadenza il 16 dicembre dell'anno d'imposta, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti per i contribuenti, rilevato che:

- negli ultimi anni, pur essendosi avvalsi di tale facoltà, non si sono riscontrate deficienze di cassa nel corso dell'anno;
- l'ammontare dell'acconto teorico è di circa 210.000,00 Euro, come risulta calcolando la metà del gettito previsto;
- le maggiori spese vive a carico del Comune recate da una doppia spedizione ai contribuenti ammonterebbero ad oltre 1.100,00 Euro;
- all'interno di questo Comune vi è una sola persona avente la professionalità necessaria a gestire il tributo; la riscossione in due rate raddoppia le possibilità di non poter far fronte agli impegni gestionali e di risposta alle richieste dei contribuenti nel caso in cui tale figura unica dovesse risultare assente nei momenti cruciali per cause imprevedibili e non programmabili;
- la riscossione in unica soluzione presenta inoltre evidenti benefici in termini di semplicità gestionale, di riduzione di errori e di minori adempimenti per i contribuenti, che risparmierebbero il tempo necessario a recarsi in banca o all'ufficio postale per pagare l'acconto, ferma restando la loro facoltà di pagare un acconto se lo desiderano;
- sulla base di tali considerazioni si ritiene sia pienamente giustificata, sia sotto il profilo economico-finanziario che funzionale, la riscossione in unica soluzione a dicembre anche per l'anno 2025;

Tutto ciò premesso, si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere per l'anno 2025 relative alle diverse fattispecie:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
|-----------------------|----------|
|-----------------------|----------|

| | |
|--|--|
| 1. Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,35%, con detrazione di € 324,00 |
| 2. Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,00% |
| 3. Abitazioni concesse in uso gratuito con contratto registrato a parenti ed affini entro il primo grado che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica, situazione da comunicare all'ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato tale utilizzo | 0,64% |
| 4. Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00% |
| 5. Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,90% |
| 6. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 | 0,55% |
| 7. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= | 0,55% |
| 8. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= | 0,55% |
| 9. Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" | 0,00% |
| 10. Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale. | 0,00% |
| 11. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 | 0,79% |
| 12. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= | 0,79% |
| 13. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= | 0,79% |
| 14. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00= | 0,00% |
| 15. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= | 0,10%, con deduzione di € 1.500,00= dalla rendita catastale non rivalutata |
| 16. Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,90% |

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visti l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58, inerente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 22.11.2019 illustrativa di tale norma;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt.185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per la regolarità tecnica da parte della responsabile del Servizio Entrate e contabile da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. nove, voti contrari n. zero, astenuti n. tre (i Consiglieri Stefano Brugnara, Maria Pia Dall'Agnol, Riccardo Dalvit), su n. dodici Consiglieri presenti e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa e tenuto conto di quanto disposto al punto 1) della presente deliberazione, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
|-----------------------|----------|
|-----------------------|----------|

| | |
|---|---|
| 1. Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,35%, con detrazione di € 324,00 |
| 2. Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,00% |
| 3. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica, situazione da comunicare all'ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato tale utilizzo | 0,64% |
| 4. Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00% |
| 5. Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,90% |
| 6. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 | 0,55% |
| 7. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= | 0,55% |
| 8. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= | 0,55% |
| 9. Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" | 0,00% |
| 10. Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale. | 0,00% |
| 11. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 | 0,79% |
| 12. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= | 0,79% |
| 13. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= | 0,79% |
| 14. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00= | 0,00% |
| 15. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= | 0,10%, con deduzione di € 1.500,00= dalla rendita catastale non rivalutata |
| 16. Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,90% |

2. di disporre che l'intera imposta dovuta debba essere versata entro il 16 dicembre 2025;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 2/2018 e s.m., con separata votazione e con voti favorevoli n. nove, voti contrari n. zero, astenuti n. tre (i Consiglieri Stefano Brugnara, Maria Pia Dall'Agnol, Riccardo Dalvit), su n. dodici Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2025 con l'iscrizione dell'entrata prevista con le aliquote oggetto del presente provvedimento;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 30.12.2024 - n. 26

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 185 DELLA L.R. 2/2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVA: FAVOREVOLE

Giovedì, 24 dicembre 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Federica Telch

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE

Giovedì, 24 dicembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



rag. Patrizia Pedri

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Vittorio Stonfer



Il Segretario comunale
Luca Menapace

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31-12-2024 all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Giovo, 31-12-2024



Il Segretario comunale
Luca Menapace

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018; si dà atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.

Giovo, 31-12-2024



Il Segretario comunale
Luca Menapace

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Giovo,

Il Segretario comunale
Luca Menapace

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 2/2018; si dà atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.

Giovo, _____

Il Segretario comunale